

## JAAC 53.27

Estratto di una decisione del Consiglio federale del 19 ottobre 1988

---

**Art. 3 al. 4 LCR.**

*La protection de la nature et du paysage, de même que celle de l'environnement, justifie des restrictions préventives de la circulation. En l'occurrence, il est admissible de supprimer des cases de stationnement pour protéger des platanes contre la dangereuse maladie dite du «chancre coloré du platane» que peuvent déclencher des dommages causés par des voitures stationnant.*

---

**Art. 3 Abs. 4 SVG.**

*Natur- und Heimatschutz, sowie Umweltschutz rechtfertigen präventive Verkehrsbeschränkungen. Zulässig ist vorliegend die Aufhebung von Parkplätzen zum Schutz von Platanen vor dem gefährlichen Platanenkrebs, welchen Beschädigungen durch parkierende Fahrzeuge auslösen können.*

---

**Art. 3 cpv. 4 LCS.**

*La protezione della natura e del paesaggio nonché la protezione dell'ambiente giustificano limitazioni preventive della circolazione. Nel caso presente è ammissibile sopprimere posti di parcheggio per proteggere i platani contro il pericoloso cancro colorato dei platani che può essere propagato anche attraverso ferite provocate da automobili posteggiate.*

---

**3.** Giusta l'art. 3 cpv. 4 della LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCS, RS 741.01), le limitazioni e prescrizioni che non siano divieti di circolare generali o limitati nel tempo, bensì cosiddette limitazioni funzionali della circolazione, possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti od altri normalmente toccati dall'inquinamento fonico o atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada o altre condizioni locali.

**a.** La soppressione dei posteggi [parcheggio Elvezia in Ascona] impugnata ha soprattutto lo scopo di proteggere i platani dai danni causati dai veicoli a motore parcheggiati. Si pone quindi la questione se lo scopo perseguito in questo caso possa essere considerato come uno degli scopi previsti dall'art. 3 cpv. 4 LCS. E' senz'altro così. Il Consiglio federale ha riconosciuto più volte che possono essere emanate limitazioni della circolazione per ragioni di protezione dell'ambiente (rumori e gas di scarico) come pure di protezione della natura e del paesaggio (salvaguardia del patrimonio estetico e culturale) oppure per la conservazione di altri beni o interessi la cui importanza, data le condizioni locali, supera quella degli interessi della semplice circolazione (GAAC 51.51, GAAC 46.36 e GAAC 39.33). Sembra quindi evidente che proprio in quest'epoca in cui i problemi della protezione della natura e dell'ambiente hanno assunto un'importanza fondamentale, le autorità competenti possano adottare misure di circolazione allo scopo di proteggere gli alberi. Dall'art. 3 cpv. 4 LCS risulta anche che le diverse ragioni che impongono determinate prescrizioni della circolazione debbano per principio essere considerate tutte almeno alla stessa stregua. Le considerazioni concernenti la pura e semplice circolazione non possono perciò essere anteposte a quelle riguardanti la protezione della natura.

**b.** All'inizio degli anni settanta il cancro colorato dei platani si è diffuso nell'Europa meridionale (Spagna, Francia, Italia) e nel Cantone Ticino i primi casi si sono registrati nel 1986. Questa malattia, riconoscibile dalla colorazione dei tronchi, determina la morte dell'albero colpito nel giro di tre a cinque anni. E' provocata dal fungo *Ceratocystis fimbriata* che viene propagato da un albero malato a uno sano soprattutto tramite gli attrezzi utilizzati per la cura degli alberi e la manutenzione come pure tramite le scarpe e i veicoli. Per far penetrare il fungo nei platani e far nascere il cancro basta una piccola ferita, provocata per esempio da automobili posteggiate oppure da intagli o altri danneggiamenti al tronco, ai rami o alle radici dell'albero sano (*J. Rüegg e H. Schüepp, Der Platanenkrebs, in: Neue Zürcher Zeitung [NZZ], 3 giugno 1987, n. 126, pag. 65 segg.;* gli autori dell'articolo lavorano presso la Stazione federale di ricerche ortovitifrutticole di Wädenswil). Per questa ragione si devono evitare tutti i possibili danneggiamenti.

Sul lungolago di Ascona si trovano molti platani, caratteristici per l'immagine della località e quindi degni di protezione. Dagli atti e in particolare dalle foto allegate risulta che i veicoli possono venire a diretto contatto con gli alberi se sono posteggiati nel parcheggio Elvezia. C'è quindi un grave pericolo che gli alberi vengano danneggiati dalle auto che parcheggiano. Una volta colpiti dalla malattia, gli alberi possono essere salvati solo con un impiego di mezzi sproporzionato. Perciò è senz'altro opportuno che le autorità adottino provvedimenti di protezione senza aspettare che un albero sia danneggiato. La semplice possibilità di un danneggiamento basta a giustificare l'adozione di misure di prevenzione. E' vero che gli alberi possono venire danneggiati anche

in altro modo che non da veicoli posteggiati, ma ciò non impedisce di emanare la prescrizione impugnata. E' compito delle autorità proteggere i platani anche da altri possibili danneggiamenti. Per queste ragioni la soppressione dei posteggi risulta sostenibile, tanto più che è un provvedimento sicuramente adatto a proteggere i platani dai danni dovuti ai posteggi. E' vero che i platani possono essere protetti anche in altro modo (ad es. con anelli di gomma), ma queste sono misure edilizie estranee alla LCS e che rientrano nella competenza riservata ai Cantoni. Il Consiglio federale deve invece giudicare una misura di circolazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LCS che viene realizzata unicamente mediante segnali e demarcazioni. Non può quindi ordinare una tale misura (edilizia) perché ciò rappresenterebbe un'ingerenza inammissibile in una questione di competenza cantonale.

**c.** Il ricorrente sostiene che i posteggi in questione sono d'importanza vitale per un gran numero di commercianti della zona, importanza avallata da una petizione firmata dai commercianti interessati. L'istanza precedente, nella decisione impugnata, e il Comune di Ascona, nella sua procedura di consultazione, hanno invece sottolineato che a non più di 15 minuti a piedi dal luogo in questione ci sono 1655 posteggi, a pagamento e liberi, di cui 500 in un autosilo, distante 5-10 minuti al massimo dal parcheggio Elvezia. Non ci sarebbe dunque alcun ostacolo alla soppressione dei 27 posteggi in questione. Inoltre nessuno ha diritto ad un parcheggio pubblico nelle vicinanze del luogo in cui vive o lavora. Queste considerazioni sono plausibili e si può dunque rinviare alle stesse. E' quindi inutile entrare ulteriormente in merito.

**d.** Il ricorrente afferma inoltre che non è ammissibile che la prima istanza motivi la misura impugnata basandosi sul piano regolatore, il quale prevede per l'area in questione una «zona di svago». Una zona simile potrebbe infatti essere realizzata non prima del 1991 dopo la costruzione della galleria Siberia/Cantonaccio. La soppressione dei posteggi sarebbe dunque intempestiva e prematura.

Le autorità possono imporre misure di circolazione stradale anche per motivi di pianificazione locale ([GAAC 51.51](#)). Ciò richiede però l'esistenza di un piano della circolazione che stabilisca in termini chiari lo svolgimento della stessa per il futuro. Inoltre l'attuazione del piano non dovrebbe aver luogo entro un lasso di tempo troppo ampio. Nel presente caso queste premesse non sembrano soddisfatte, dato che non è stabilito con precisione quando sarà realizzato il piano. Per alcuni problemi (ad es. la pedonalizzazione della Piazza) sono poi ancora in corso operazioni di chiarimento da parte del Comune. Ciò non influisce però sull'esito del presente procedimento, in quanto la ragione principale della soppressione dei posteggi è la protezione dei platani. Dal momento che tale prescrizione della circolazione risulta oggettivamente sostenibile, come si è detto in precedenza, non è inammissibile che l'istanza precedente menzioni anche le considerazioni legate alla pianificazione locale. Sarebbe diverso se la misura impugnata si basasse soltanto sul piano regolatore. Ma non è così e, nella decisione impugnata, il Consiglio di Stato non ha evidentemente attribuito grande importanza al piano regolatore.

## **JAAC 53.27 - Estratto di una decisione del Consiglio federale del 19 ottobre 1988**

In	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	53
Volume	
Volume	
Seite	---
Page	
Pagina	
Ref. No	150 000 962

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.

Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.